



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 04/04/2019

### FATTO

La parte ricorrente riferisce di aver richiesto all'intermediario convenuto, il 30/05/2017, la chiusura del proprio c/c, con saldo negativo, *“per evitare che ci fossero problemi che impedissero la chiusura”*. Nell'agosto successivo veniva contattata dalla Banca che la trattava come *“una cliente morosa”*; chiedeva, quindi, che le venisse comunicato per iscritto il saldo ed in data 08/09/2017 versava quanto dovuto. Nel giugno 2018 veniva nuovamente contattata per un debito residuo di € 200,00 a titolo di *“spese per la gestione dello scoperto”*. Ciò premesso, domanda che *“codesto arbitrato [...] provveda a chiedere dettagli alla banca circa le motivazioni alla base del mantenimento del conto in essere nonostante la richiesta di chiusura e il versamento dell'importo a saldo; le motivazioni alla base della mancanza di comunicazioni formali della [...] messa in mora [...]; di cessare con le continue telefonate vessatorie”*.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il rapporto controverso fa capo ad un intermediario terzo, del quale lo stesso risulta essere mera *holding* con funzioni di coordinamento; precisa, inoltre, che tale terzo avrebbe riscontrato il reclamo. Chiede, pertanto, che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

**DIRITTO**

Il Collegio è tenuto preliminarmente a pronunciarsi in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte resistente. Premesso che, non essendo stato versato in atti il contratto di conto corrente, non è possibile verificare a chi faccia capo il rapporto controverso, si rileva che il reclamo risulta presentato e riscontrato a/da un intermediario terzo rispetto a quello convenuto, il quale, all'epoca, rappresentava il mero gruppo bancario di appartenenza; tale intermediario terzo, tuttavia, successivamente alla presentazione del ricorso e all'invio delle controdeduzioni, è stato cancellato dall'Albo ed incorporato dall'intermediario convenuto. Da ciò consegue che del rapporto bancario oggetto di contestazione ne è oggi titolare l'intermediario convenuto, del quale va quindi riconosciuta la legittimazione passiva, con conseguente rigetto dell'eccezione.

Venendo al merito, dalla documentazione versata in atti (lettera di riscontro al reclamo inviata in data 29 giugno 2018) si evince che la ricorrente aveva chiesto l'estinzione del conto in data 30/05/2017, ma che l'intermediario non aveva proceduto all'operazione a causa di un saldo negativo, del quale più volte era stato richiesto il rientro; ciò aveva comportato il maturare delle "competenze dovute", fino a che, in data 20/06/2018, veniva eseguita la chiusura del conto.

In proposito, occorre ricordare che il diritto del cliente di recedere dal contratto è espressamente previsto dall'1855 c.c., che riconosce al correntista il diritto di recesso dal contratto di conto corrente bancario a tempo indeterminato; dall'art. 120-*bis* TUB, che attribuisce al cliente il diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dai contratti di durata (tra i quali rientra, per espressa previsione della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2007 n. 5574, il contratto di conto corrente bancario); nonché dall'art. 126-*septies* TUB che prevede la facoltà dell'utilizzatore dei servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura. È opinione costante dell'ABF "che la diligenza professionale, che gli intermediari sono tenuti a osservare nell'esercizio della propria attività, impone alla banca di soddisfare con la massima sollecitudine le richieste di chiusura dei conti correnti. Se la banca omette di attivarsi in tal senso, è configurabile la violazione del canone di diligenza e di correttezza che deve sempre caratterizzare i rapporti con la clientela" (Collegio di Roma, decisione n. 3033/2018; analogamente, Collegio di Napoli, decisione n. 1340/2016; Collegio di Milano, decisione n. 278/2014). Tale termine, in assenza di diversa previsione contrattuale che deroghi al disposto di cui all'art. 1855 cod. civ., è fissato nei quindici giorni successivi alla richiesta (nel caso di specie, non essendo disponibile il regolamento contrattuale non è possibile verificare se fossero stati pattuiti termini differenti). Decorso il termine *de quo* senza che l'intermediario abbia provveduto alla chiusura del conto, questi, nel rispetto del dovere di correttezza ex art. 1175 c.c. e diligenza professionale ex art. 1176, co. 2, c.c., non può pretendere dal cliente la corresponsione delle spese di tenuta del conto e deve tenerlo indenne dalla produzione di ogni eventuale costo legato al mantenimento in esercizio del conto (in tal senso, Collegio di Roma, decisione n. 3033/2018, cit.). È stato altresì precisato che "l'esistenza di un debito non osta all'esecuzione della richiesta di chiusura del conto. La presenza di un saldo debitore, infatti non attribuisce alla banca alcun diritto di tenere aperto il conto corrente, ed essa, per contro è tenuta a dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura del conto avanzata dal cliente" (Collegio di Roma, decisione n. 4340/2017). In definitiva, "dall'illegittimo ritardo nella chiusura del conto [...] deriva l'obbligo della banca di tenere indenne il cliente dalla produzione di costi legati al mantenimento in esercizio del conto, a fare tempo dal quindicesimo giorno successivo alla richiesta di chiusura del conto" (Collegio di Roma, decisione n. 11772/2018).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Alla luce di quanto sopra evidenziato, consegue che le doglianze della parte ricorrente, come sostanzialmente risultanti dal ricorso in esame, appaiono legittime, in quanto non solo la banca non ha dato pronta esecuzione alla richiesta di chiusura del conto dalla stessa avanzata, ma ha preteso la corresponsione delle spese e dei costi legati al mantenimento in essere del rapporto, chiuso oltre un anno dopo. In tal senso, si accerta il diritto della ricorrente a non dover corrispondere all'intermediario convenuto ulteriori somme, rispetto all'importo che risultava a saldo negativo al momento della richiesta di chiusura del conto corrente (peraltro, già rimborsato in data 08/09/2017). Non vengono invece accolte le ulteriori richieste dalla stessa avanzate, non essendo in potere di questo Arbitro imporre agli intermediari un "*facere*" ovvero specifici comportamenti.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA